



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

IN PUBBLICA UDIENZA

- sul ricorso n. 591/14
spedito il 28/10/2014

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09520149001653764000 IRPEF-ALIQUEUTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09520149002161830 IVA-ALIQUEUTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09520149002161931 IRES-ALIQUEUTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09520149002161931 IRPEF-ALIQUEUTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09520149002161931 IVA-ALIQUEUTE
 - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09520149002162032 IRPEF-ALIQUEUTE
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE REGGIO EMILIA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
TOFFALI AVV. GIOVANNI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 591/14

UDIENZA DEL

16/04/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

273.02.15

PRONUNCIATA IL:

16 APR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GIU. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Con ricorso ritualmente presentato impugnava le intimazioni di pagamento relative a cartelle notificate negli anni 2003/2004 e riferite a tributi afferenti i periodi d'imposta 1998/2000-

Contestava gli avvisi impugnati sotto diversi profili- Nello specifico:

- a) nullità della notifica per inesistenza giuridica della stessa,
- b) illegittimità degli atti impugnati per mancata sottoscrizione dell'Agente della riscossione,
- c) illegittimità degli atti impugnati per mancata indicazione del responsabile del procedimento,
- d) nullità degli atti impugnati in quanto non motivati,
- e) mancata notifica dell'atto prodromico (cartella di pagamento),
- f) decadenza, per decorrenza dei termini, dal potere di riscossione,
- g) inedinetà delle relate di notifica ad attestare la conformità all'originale,
- h) violazione dell'art 7, comma 2, L. 212/2000,
- i) violazione dell'art 1, comma 1, L. 212/2000,
- l) errato calcolo degli interessi intimati-

Concludeva per l'accoglimento del ricorso- Vinte le spese-

Si costituiva l'Agente della Riscossione ovvero Equitalia Centro spa, controdeducendo a tutti i rilievi mossi dalla ricorrente- Concludeva per il rigetto del ricorso ,con vittoria di spese-

Osserva la Commissione:-

La controversia ha avuto origine a seguito della notificazione di tre cartelle di pagamento avvenuta negli anni 2003/2004 e relative a tributi diversi inerenti i periodi d'imposta 1998/2000-

La ricorrente non provvedeva al relativo pagamento, e il debito nei confronti dell'erario restava insoluto -Non di facile comprensione è la circostanza ,di come mai dalla data di notifica delle cartelle ,siano trascorsi dieci anni ,o giù di lì, per intimarne o sollecitarne il pagamento-

Ma tornando agli atti qui impugnati si ravvisa, come nei confronti degli stessi siano state sollevate eccezioni di legittimità ,di errori, di nullità in numero assai vistoso-

Si deve tuttavia riconoscere che molte delle eccezioni sollevate non possano essere considerate fondate e pertanto non meritevoli di attenzione-

Va invece presa in considerazione l'eccezione formulata dalla ricorrente in ordine alla nullità degli atti intimati in quanto privi del requisito della motivazione - E non va sottovalutata l'eccezione sollevata in merito all'errato calcolo degli interessi richiesti a pagamento-

Relativamente agli atti di intimazione va osservato che effettivamente dal loro contenuto non si risale così facilmente all'atto originario che ne ha determinato l'emissione ,sia sotto il profilo del carico tributario sia sotto il profilo del titolo del debito-

Il solo riferimento contenuto nell'avviso di intimazione è il numero che richiama la cartella -

Secondo questo Collegio non è sufficiente il mero richiamo, contenuto nell'intimazione, al numero dell'atto che ne ha dato origine atteso che nel caso specifico fra la cartella di pagamento, titolo originale, e l'intimazione di pagamento è trascorso un decennio-

Pertanto, sul punto, la lamentela della ricorrente secondo cui gli atti impugnati sono privi dei minimi requisiti utili ad avere una visione completa e corretta di quanto richiesto a pagamento deve ritenersi fondata-

Anche l'eccezione formulata dalla ricorrente in merito all'ammontare degli interessi richiesti a pagamento ha una sua ragione d'essere- Mentre l'Agente della Riscossione si limita ad osservare che il calcolo degli interessi è stato effettuato legittimamente, tenendo conto delle disposizioni che regolano la materia senza ,peraltro , dare dimostrazione dell'iter tecnico-operativo seguito al fine del calcolo, la ricorrente ha fornito attraverso la produzione di una" perizia tecnica per la verifica delle modalità di calcolo degli interessi di mora e dell'aggio" redatta da la prova che il calcolo effettuato dall' Agenzia ,tenuto conto del percorso seguito, dei tempi maturati, delle aliquote applicate non risulta corretto- Il Collegio esaminata la perizia ,più sopra citata , constatato che la stessa può essere considerata valida prova al fine della corretta determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di interessi ,dichiara e ritiene fondato l'assunto di parte ricorrente ,in merito alla erroneità del calcolo effettuato dall'organo di riscossione-

Di conseguenza le lamentele della ricorrente devono ritenersi fondate in punto di mancata motivazione degli atti impugnati ed erroneità nella determinazione degli interessi –
Le altre questioni formulate dalla ricorrente devono ritenersi assorbite dall'esito delle eccezioni più sopra ritenute fondate che per l'effetto inducono questa Commissione ad accogliere le doglianze di parte ricorrente-
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.1500,00, onnicomprensive-

P.Q.M

Accoglie il ricorso, - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.1500,00(millecinquecento) onnicomprensive-

Reggio Emilia 16.aprile.2015

Il Relatore



Il Presidente



